

Legge regionale 10 agosto 1998, n. 30.

Interventi a favore della famiglia.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi statali, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale.

Art. 2
(Fondo per il sostegno finanziario alla famiglia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie:

- a) per la nascita o per l'adozione di figli;
- b) per l'assistenza integrativa nell'ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;
- c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
- d) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
- e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri;
- f) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita;
- g) per altri interventi di sostegno alla famiglia.

2. La Regione concede altresì finanziamenti ai Comuni per:

- a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa;
- b) progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici.

Art. 3
(Modalità di concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, determina:

- a) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 2;
- b) i limiti di reddito dei nuclei familiari per l'accesso ai contributi.

2. Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate ai Comuni di residenza:

- a) per l'anno 1998 entro il 31 ottobre;
 - b) per gli anni successivi entro il 28 febbraio.
3. La Giunta regionale approva:
- a) per l'anno 1998, entro il 31 dicembre, il piano di riparto dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 novembre;
 - b) per gli anni successivi, entro il 30 giugno, il piano di riparto dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 aprile.

Art. 4

(Consulta regionale per la famiglia)

1. E' istituita la Consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.
2. La Consulta ha i seguenti compiti:
 - a) effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi seminari e convegni;
 - b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
 - c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
 - d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche indirettamente possa incidere sulla qualità della vita familiare.
3. La Consulta è costituita da:
 - a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;
 - b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
 - c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
 - d) tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
 - e) un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9;
 - f) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari delle Marche;
 - g) un rappresentante del coordinamento regionale per l'handicap di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18;
 - h) due esperti di problematiche familiari designati dalle Università marchigiane;
 - i) un rappresentante designato dalle strutture pubbliche di intervento a favore della persona, della coppia e della famiglia.
4. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del servizio regionale competente o suo delegato.
5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente.
6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.
7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dall'art. 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, così come modificata dall'articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23.

Art. 5

(Norme transitorie)

1. I contributi relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 1997 ai sensi della l.r. 2 giugno 1992, n. 22 così come modificata dalla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono erogati con le modalità previste dalla stessa legge.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi e per le attività previsti dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata:

- a) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 3.000 milioni;
- b) per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.500 milioni.

3. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:

- a) per l'anno 1998 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, quanto a lire 2.500 milioni, partita n. 15 dell'elenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 2 dell'elenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 5 dell'elenco n. 1;

- b) per l'anno 1999 mediante utilizzazione di quota parte della proiezione pluriennale dello stanziamento del capitolo 5100101, partita n. 15 dell'elenco n. 1 per lire 2.500 milioni; partita n. 5 dell'elenco n. 1 per lire 500 milioni;

- c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle maggiori entrate tributarie.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con la denominazione "Spese per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 22/1992, anno 1997" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni e con la denominazione "Fondo regionale per il sostegno finanziario alla famiglia" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni; per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 sono ridotti di lire 5.500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 10 agosto 1998

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'articolo 4, comma 2, lettera e):

La L.R. n. 9/1986 reca: "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna".

Nota all'articolo 4, comma 2, lettera g):

La L.R. n. 18/1996 reca: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".

Nota all'articolo 4, comma 7:

Il testo vigente all'art. 4 della L.R. n. 20/1984 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti

dalle Regioni o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) è il seguente:

"Art. 4 - Agli amministratori ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti di cui all'articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale; agli stessi è corrisposta, inoltre, una indennità di missione forfettaria di lire 35.000 per ogni seduta, qualora risiedano in comuni della Regione distanti più di venticinque chilometri.

Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedano nei comuni della Regione è corrisposto per ogni seduta l'indennità di missione prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico.

Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, che l'esercizio delle loro funzioni si rechino nella sede dell'ente amministrato è corrisposto il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente amministrato.

Il rimborso forfettario previsto dal precedente comma è corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non può superare la somma corrispondente ad un massimo di 15 presenze mensili comprese quelle per la partecipazione delle sedute dei rispettivi consigli di amministrazione. Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dell'ente. Le disposizioni, di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1".

Nota all'articolo 5, comma 1:

La L.R. n. 2/1992 (Norme per la promozione e il sostegno della famiglia e della persona) è stata abrogata dall'art. 33, comma 2, della L.R. n. 28/1997.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Amati, Cleri, Donini, Cecchini e Brachetta n. 220 del 19 maggio 1997;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Spacca, e Meschini n. 223 del 27 maggio 1997;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Giuseppe Ricci, Gasparini, Ciccanti e Nuciari n. 224 del 28 maggio 1997;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Ricci A. e Carassai n. 251 del 31 luglio 1997;
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 266 del 2 ottobre 1997;
- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Rocchi n. 267 del 14 ottobre 1997;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Giuseppe Ricci, Ciccanti, Villa e Nuciari n. 276 del 24 novembre 1997;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Ciccio, Marucci, Agostini, Pistarelli e Gasperi n. 278 del 25 novembre 1997;

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Villa n. 284 del 18 dicembre 1997;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Ciccanti, G. Ricci e Nuciari n. 307 del 14 aprile 1998;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Agostini, Gasperi e Pistarelli n. 309 del 27 aprile 1998;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Grandinetti, Cesaroni e Pupo n. 314 del 14 maggio 1998;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 9 giugno 1998;
- Relazione della V commissione permanente in data 10 giugno 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1998, n. 185 vistata dal commissario del governo il 8/8/98, prot. n. 561/GAB.98.

**b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.**

Indice BUR